SMART 24 PRO LEX

GIURISPRUDENZA

Corte d'Appello | Napoli | Sezione 2 | **Civile** | **Sentenza** | 28 ottobre 2020 | **n. 3684**

Data udienza 14 ottobre 2020

Integrale

Condominio - Parti comuni - Esecuzione opere - Iniziativa individuale - Presupposto - Urgenza - Requisiti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli - seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:

dott. Giovanni de Crecchio Presidente

dott. Sergio Gallo Consigliere

dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3922 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, assunta in decisione all'udienza del 3 giugno 2020 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente

TRA

Pe.Lu., c.f. (...), e Pe.Na., c.f. (...), entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Ro.Co. con cui elettivamente domiciliano in Napoli al Centro Direzionale Isola G1 - scala D, giusta mandato a margine della citazione in appello

APPELLANTI

CONTRO

Condominio di via (...) in Venticano (AV), p.i. (...), in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore dott. Ma.Or., rappresentato e difeso dall'Avvocato Ca.Co., elettivamente domiciliato in Napoli al viale (...), presso lo studio dell'Avvocato Fa.Ia., giusta procura a margine della comparsa di costituzione

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 490/2016 del 21 gennaio 2016 e pubblicata il 10 febbraio 2016 in materia di questioni condominiali.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di appello notificato il 22 agosto - 15 settembre 2016 Pe.Lu. e Pe.Na. hanno parzialmente gravato d'appello la sentenza n. 490/2016 con cui il Tribunale di Benevento, respinte le domande formulate dal Condominio di via (...) in Venticano per ottenere la loro condanna al ripristino di una serie di opere asserite lesive del decoro e del prospetto architettonico dello stabile e mai autorizzate dall'assemblea, ne ha anche respinto la domanda riconvenzionale ritualmente svolta limitatamente alle spese sostenute per l'impermeabilizzazione di una porzione di facciata condominiale, con integrale compensazione degli oneri del giudizio.

2. Si è costituito il Condominio che ha concluso per il rigetto dell'appello anche in quanto, a suo dire, tardivamente proposto.

Non è stato proposto appello incidentale.

3. Acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio, senza che sia stata svolta ulteriore attività istruttoria, all'udienza disposta nella forma della trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 del D.L. 17 maggio 2020 n. 18 convertito con modifiche nella legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modifiche ulteriori e dell'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta a sentenza con ordinanza con cui la Corte ha concesso i termini per lo scambio delle comparse conclusionali ed il deposito delle memorie di replica.

4. Per la migliore comprensione dei fatti giova riferire che, con citazione del luglio 2010, il Condominio come rappresentato, nel lamentare l'avvenuta sostituzione degli infissi esterni dell'appartamento sottotetto ubicato al terzo piano del fabbricato condominiale di via (...) ad opera di Pe.Lu. e Pe.Na., con altri di colore e materiale diverso da quelli dell'intero stabile, nonché l'ampliamento di un vano finestra, l'esecuzione di un trattamento impermeabilizzante della parete esterna con relativa tinteggiatura con colore diverso dalle facciate, la rimozione di due condizionatori d'aria dal cornicione con conseguente danneggiamento della guaina bituminosa, l'istallazione di un gazebo e la collocazione di altri oggetti sul terrazzo, il tutto senza preventiva autorizzazione dall'assemblea condominiale, con grave compromissione dell'uniformità e del decoro architettonico della facciata e con violazione patente dell'art. 1122 c.c., ha concluso per la loro condanna al ripristino e alle spese del giudizio.

4.1. I coniugi Pe., costituendosi tempestivamente, hanno eccepito l'inammissibilità dell'azione non preventivamente autorizzata dall'assise assembleare e la riconducibilità degli interventi ascrittigli all'art. 1120 c.c., negando di avere compromesso le linee architettoniche del fabbricato e il suo cromatismo. In via riconvenzionale, nel premettere di avere speso la somma di Euro 5.000,00 per svolgere urgenti e necessari lavori di impermeabilizzazione della facciata a ridosso della propria unità abitativa, ne hanno chiesto la condanna del Condominio al rimborso. Con l'occasione, hanno chiesto anche la condanna dell'amministratore a far rispettare ai condomini nominativamente indicati le regole del decoro e a far rimuovere loro le opere illegittime per ognuno indicate.

4.2. Il giudizio è stato istruito con prova orale e consulenza tecnica demandata all'ing. Giovanni Bruno ed indi posto in decisione.

5. Con la sentenza oggi parzialmente gravata, il Tribunale, premessa l'ammissibilità dell'azione per avere l'amministratore documentato l'esistenza della delibera che lo ha autorizzato alla proposizione dell'azione, ha giudicato infondata la pretesa del Condominio avendo l'ausiliare dell'Ufficio verificato che la sostituzione degli infissi deteriorati con altri nuovi ancorché di materiale diverso e l'intervento di impermeabilizzazione con tinteggiatura non perfettamente omogenea ha conservato intatto l'aspetto esteriore dell'intero fabbricato. Sempre sulla scorta di quanto appurato dall'ing. Bruno, il primo giudice ha escluso interventi di ampliamento delle preesistenti aperture e il lesivo posizionamento dei condizionatori.

5.1. Indi il Tribunale ha evidenziato come le doglianze dei convenuti riguardo alle illegittimità perpetrate da altri condomini non possano essere sindacate per mancanza del necessario contraddittorio, andando svolte in confronto di ciascun autore della condotta censurata.

5.2. Riguardo alla riconvenzionale tesa al riconoscimento e alla conseguente condanna al pagamento delle spese sostenute per l'impermeabilizzazione, il rimborso è stato escluso per l'assenza della preventiva autorizzazione condominiale.

5.3. In ragione della soccombenza reciproca le spese del giudizio sono state integralmente compensate.

6. Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per assunta violazione degli artt. 342 e 327 c.p.c..

Ed invero, con riguardo al primo aspetto, l'atto che lo ha introdotto espone i motivi di impugnazione in maniera sufficientemente specifica e indica le parti del provvedimento ritenute censurabili, di talché la disposizione normativa appare rispettata. Con esso è stata censurata la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di rimborso.

Nel dare, quindi, atto che è giudicata sia la reiezione della domanda principale del Condominio - che non ha svolto appello incidentale - quanto alle violazioni ascritte ai coniugi Pe., sia la decisione di impossibilità di pronunciare ai danni di altri condomini non evocati per le condotte a costoro riferite, va attestato che, dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi dell'attuale testo normativo dell'art. 342 c.p.c., le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che l'appello vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Il giudice della nomofilachia ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno interpretati nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado. L'individuazione di un "percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice", poi, non deve necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.

Di tutto ciò vi è sufficiente esposizione nell'atto introduttivo.

6.1. L'atto di appello è tempestivo e non incorre affatto nella paventata violazione dell'art. 327 c.p.c.. Premesso che la sentenza di primo grado non è stata notificata agli odierni appellanti, l'appello avrebbe dovuto essere notificato entro e non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 10 febbraio 2016. Ebbene, entro il 12 settembre 2016, ossia alla scadenza del tempo utile, l'atto da notificare risulta essere stato passato per la notifica all'ufficiale giudiziario. Ciò è avvenuto esattamente il 22 agosto di quell'anno e la spedizione tramite servizio postale risulta curata l'indomani. Il fatto che, per la temporanea assenza del notificato, il piego sia stato custodito nell'ufficio postale e qui ritirato in seguito, dopo che dell'eseguito incombente è stato immesso in casella l'avviso, non riverbera in danno del notificante. Ed invero la Corte conosce ed applica il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, con la conseguenza che l'esercizio del diritto processuale si attua con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica (Corte cost. 26 novembre 2002 n. 447 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 149 c.p.c. e 4, comma 3, L. 20 novembre 1982 n. 890 nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario). L'ordinamento generale prevede, dunque, che qualunque sia la modalità di trasmissione od esecuzione, la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato. Applicato il postulato alle impugnazioni, si ottiene che la tempestività dell'appello deve ritenersi accertata per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia tenendo conto della data in cui l'atto è stato consegnato per la notificazione all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale e non già di quella di consegna e ricezione dell'atto da parte del destinatario (in argomento, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 11.01.2007, n. 390; Cassazione civile, 25.02.2015 n. 3755; Cassazione civile, 21.11.2006 n. 24702; Cassazione civile, 19.10.2006 n. 22480).

Risulta poi una notifica curata il 15 settembre 2016 che, nondimeno, è anticipata dalla precedente di cui si è appena detto.

È dunque possibile accedere al merito.

7. Con il sostanzialmente unico motivo di impugnazione è stata contestato il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale che Pe.Lu. e Pe.Na. hanno formulato nel giudizio di primo grado per ottenere il rimborso delle spese di impermeabilizzazione della parete verticale interessata da copiose infiltrazioni pregiudizievoli alla loro unità immobiliare, stante l'inerzia del Condominio che, pur avendo ricevuto da molto tempo la denuncia dello stato della guaina gravemente compromessa e come tale constatata fin dall'acquisto avvenuto, nell'anno 2004, pur avendo autorizzato i lavori di rifacimento di questa e dell'intonaco superiore e pur avendoli affidati ad un'impresa appaltatrice con un contratto dell'aprile 2007, non ha dato materialmente corso all'intervento, non più procrastinabile. Nel premettere di avere notiziato l'amministratore dell'intervento sostitutivo resosi necessario per ovviare all'inadempimento della ditta esecutrice dell'appalto che aveva sospeso le opere intraprese a causa delle avverse condizioni climatiche senza più riprenderle, la difesa appellante ha invocato l'applicazione dell'art. 1110 c.c. e insistito sulla spettanza del diritto, attesa la trascuratezza del Condominio appaltante nel dare corso ai lavori.

7.1. Il motivo è infondato.

Dalla stessa narrazione dei fatti quale svolta in citazione, dalla prova raccolta - sia orale sia documentale - e, in particolare, dalla lettura di verbali delle assemblee condominiali allegati nelle produzioni di parte, si evince che, a seguito di plurime segnalazioni fatte pervenire dagli odierni appellanti all'amministratore del Condominio circa l'esistenza di infiltrazioni di acqua del muro esterno in corrispondenza dell'appartamento di loro proprietà (comunicazioni del 14 febbraio 2006 e del 13 e 14 luglio 2006; diffide del 10 ottobre 2006, del 16 aprile 2008 e del 21 luglio 2009) l'assemblea, fin dal luglio 2006, ha riconosciuto la problematica e deliberato, tra le altre cose, l'affidamento dei lavori di impermeabilizzazione dei suddetti muri alla ditta Na. con cui è stato concluso un regolare contratto di appalto in data 5 aprile 2007. I lavori appaltati, consistenti nella impermeabilizzazione del muro esterno in corrispondenza degli appartamenti mansardati di proprietà Scala Ciro e Pe. - Pe., ancorché iniziati, sono stati sospesi a causa del peggioramento delle condizioni atmosferiche che ne hanno impedito la prosecuzione, trattandosi di lavorazioni esterne, in attesa del miglioramento climatico per proseguirli. Nell'indicato senso si è espresso il teste Gr.Gi., al tempo amministratore dell'edificio condominiale e dunque qualificato a riferirne. È capitato che, in attesa della prosecuzione dell'intervento, senza alcuna specifica autorizzazione ad intervenire in "surroga" (nulla sul punto avendo saputo riferire Ru.Ca., Ma.Gi., Pe.Al. il quale ha dichiarato di avere saputo dal fratello Lu. di una comunicazione all'amministratore dell'inizio dell'intervento e non altro e Pa.An.), senza neppure che sia stato contestato - e dunque accertato - un inadempimento imputabile né in capo all'appaltatore, né in capo alla stazione appaltante, hanno autonomamente provveduto, dopo il dicembre 2008, alla posa in opera della guaina impermeabilizzante, al rifacimento dell'intonaco e alla pitturazione del muro (quello che, nella citazione introduttiva del primo grado del giudizio, il Condominio, allora attore, ha contestato essere di colore differente da quello delle restanti facciate condominiali).

7.2. Tanto premesso in fatto, è noto come il diritto al rimborso per il condomino che abbia anticipato spese nell'interesse comune in assenza della preventiva autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea sorge solo se la spesa anticipata sia "urgente", ai sensi dell'art. 1134 c.c. e ancor prima "necessaria", ai sensi dell'art. 1110 c.c. (per la differenza tra questi parametri, Cassazione civile, sez. un., 31.01.2006, n. 2046; Cassazione civile, 12.10.2011, n. 21015).

Tra la ordinaria comunione, nella cui disciplina è inserita la disposizione ricordata da ultimo (per la quale "Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso"), e il condominio, cui afferisce l'art. 1134 c.c. (che recita: "Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente") sussistono alcune differenze, non trascurabili nella presente vertenza.

Nella comunione ordinaria, a norma dell'art. 1110 c.c. citato, il partecipante che, in caso di "trascuranza" degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, può ottenerne il rimborso qualora provi tanto la suddetta inerzia, quanto la necessità dei lavori (Cassazione civile, 09.09.2013, n. 20652; Cassazione civile, 03.08.2001, n. 10738).

Nel condominio, invece, a norma dell'art. 1134 c.c., il condomino che chiede il rimborso della spesa affrontata d'iniziativa per la conservazione della cosa comune ha l'onere di provarne l'urgenza (Cassazione civile, 26.03.2001, n. 4364; Cassazione civile, 04.08.1997, n. 7181).

La diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 c.c., la cui interferenza si è sovente discussa in tema di condominio minimo (ipotesi non sussistente nel caso de quo vertitur, in tema, Cassazione civile, sez. VI, 14.01.2019, n. 620; Cassazione civile, sez. II, 14.04.2015, n. 7457) trova fondamento nella considerazione che mentre nella comunione ordinaria i beni comuni costituiscono l'utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione.

Ciò detto, intervenendo recentemente sull'argomento, la Corte regolatrice ha evidenziato come sia la "necessità" della spesa, quale parametro del rimborso ex art. 1110 c.c., sia la sua "urgenza", quale parametro del rimborso ex art. 1134 c.c., presuppongono in primo luogo che una spesa vi sia stata, indi che ne sussista la prova, ed infine che l'esborso sia riferibile a uno specifico intervento, in difetto venendo a mancare il sostrato oggettivo del giudizio di rimborsabilità (Cassazione civile, sez. II 16.12.2019 n. 33158).

Con riguardo a questo profilo, parte appellante non ha prodotto alcun documento attestante un pagamento: né per acquisto di materiali edili, né per maestranze, avendo fondato piuttosto la sua pretesa sul contratto d'appalto del Condominio e su una relazione di parte che nulla documenta quanto ai costi.

Né giova, in mancanza di idonea documentazione degli esborsi, il fatto che il consulente tecnico d'Ufficio abbia effettuato indagini sostitutive sui fatti principali (pervenendo ad una stima assai più contenuta di quanto preteso dai coniugi Pe.), con il distorsivo effetto di sollevare l'attore dall'onere della prova, di talché le sue considerazioni sul punto, prive di valore probatorio, potrebbero al più costituire semplici indizi (Cassazione civile, 10.03.2015, n. 4729; Cassazione civile, 19.01.2006, n. 1020).

Ma quand'anche si voglia ritenere superabile l'argomento, il che non è, è doverosa, nei termini sopra indicati, l'indagine sulla "urgenza", senza che possa ritenersi sufficiente la "trascuranza" dei comunisti - e dunque la sola necessità dell'intervento - atteso il rapporto di specialità che ricorre tra l'art. 1134 c.c. e l'art. 1110 c.c., norma, quest'ultima, sulla quale parte appellante ha basato la sua pretesa (in argomento, Cassazione civile, sez. II, 23.09.2016, n. 18759).

Le regole assembleari che sovrintendono l'azione condominiale riverberano anche sull'esegesi della "urgenza" la quale va, prima d'ogni altra cosa, valutata con riferimento al possibile intervento dell'assemblea e/o dell'amministratore medesimo. In altre parole, perché essa si configuri, deve sussistere un immantinente pericolo da ovviare che impedisca la convocazione dell'organo deputato ad esprimere la volontà dell'ente.

Nella specie, essa è esclusa proprio dall'avere l'assise, già da considerevole tempo, approvato l'intervento di impermeabilizzazione eseguito motu proprio dagli appellanti e l'organo rappresentativo dell'ente stipulato il contratto per eseguirlo.

Secondo corollario è la difficoltà di riconoscere l'urgenza nel caso dell'unilaterale soluzione ad un problema esistito da tempo e come tale denunciato, in assenza della dimostrazione - che parte attrice non ha dato - di un suo insostenibile aggravamento. Ritenere diversamente significherebbe esautorare i poteri assembleari e imporre - anche in termini di controllo dei costi sopportati nell'interesse comune - scelte e soluzioni, sia tecniche, sia economiche, operate da un solo condomino.

Diversamente occorre la preventiva autorizzazione assembleare, cui non è equivalente neppure la semplice comunicazione all'organo rappresentativo, nel caso presente riferita solamente dal teste Pe.Al. che ne ha parlato esclusivamente de relato actoris e non per diretta conoscenza della cosa ("Mio fratello mi disse di avere avvisato l'amministratore dell'inizio dei lavori").

In conclusione l'urgenza che sola consente di soprassedere dalla previa autorizzazione si connota nell'indifferibile necessità di eseguire un'opera sulle parti comuni dell'edificio per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, senza possibilità di

avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini, il che, nello specifico, è ampiamente contrastante con i documenti agli atti. Il condomino, diversamente, non può, senza interpellare gli altri condomini e l'amministratore e, quindi, senza il loro consenso, provvedere alle spese per cose comuni, salvo si tratti di interventi che, secondo il criterio del buon padre di famiglia, appaiano indifferibili

allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa comune. L'urgenza, quindi, deve essere commisurata alla necessità di evitare che la cosa comune arrechi a sé o a terzi o alla stabilità dell'edificio un danno ragionevolmente imminente, ovvero alla necessità di restituire alla cosa comune la sua piena ed effettiva funzionalità (Cassazione civile, sez. II, 03.09.2013, n. 20151). Si tratta di valutazioni già fatte dall'assemblea che ha incaricato l'amministratore di redigere

un contratto d'appalto il cui eventuale inadempimento - allo stato non dimostrato avrebbe consentito altra e diversa tutela giuridica. L'esistenza dell'appalto e, ancor prima, la condotta dell'assemblea e dello stesso amministratore, per nulla inerte, non consente che sia giustificata una spesa non previamente autorizzata a seguito di una formale convocazione assembleare.

Ad ogni modo, nulla dimostra in atti che la sospensione dei lavori già appaltati dal Condominio ed iniziati dalla ditta esecutrice abbia esposto ad un imminente e serio pericolo l'appartamento degli appellanti o il medesimo fabbricato condominiale.

In ciò si assorbe l'ulteriore argomento difensivo secondo cui la richiesta di rimborso delle spese sostenute non sarebbe comunque accoglibile per essere i lavori stati eseguiti in patente violazione degli 10 e 11 del Regolamento condominiale secondo cui "sono vietate innovazioni e modifiche delle cose comuni senza la preventiva approvazione dell'assemblea".

8. Con il secondo motivo di impugnazione si è contestata la statuizione sulle spese di cui si è chiesto un diverso regolamento.

8.1. Il motivo è assorbito.

Il rigetto della pretesa azionata in via riconvenzionale è stato opportunamente valutato in termini di reciprocità a fronte del rigetto anche della domanda del Condominio attore di talché il Tribunale ha fatto buon governo del capoverso dell'art. 92 c.p.c..

Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza con esso impugnata.

9. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

10. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame quanto all'appellante e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli - seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:

- rigetta l'appello avverso la sentenza Tribunale di Benevento n. 490/2016 del 21 gennaio 2016 e pubblicata il 10 febbraio 2016;

- condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 1.830,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge;

- dà atto che ricorrono quanto alla parte appellante le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 per l'esazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 1 bis.

Così deciso in Napoli il 14 ottobre 2020.

Depositata in Cancelleria il 28 ottobre 2020.